



Decreto Dirigenziale n. 349 del 10/12/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

U.O.D. 2 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Tutela dei consumatori.

Oggetto dell'Atto:

VENDITE DI FINE STAGIONE - ANNO 2019

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. la disciplina nazionale concernente le vendite di fine stagione, con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", demandava alle Regioni, tra l'altro, la definizione della durata massima delle vendite di fine stagione;
- a. in attuazione del citato dettato normativo, la Giunta Regionale ha costantemente fissato in 60 giorni la durata dei saldi;
- b. all'indomani della riforma costituzionale del titolo V, che ha attribuito alle Regioni la potestà normativa in materia, la Regione Campania è intervenuta con Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1 recante la "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale" stabilendo, nuovamente, che le vendite di fine stagione fossero effettuate "per un periodo massimo di sessanta giorni, a partire dal 2 luglio per quanto riguarda quelle del periodo estivo, e dal 2 gennaio per quanto riguarda quelle del periodo invernale";
- c. con la modifica dell'articolo 25 della legge regionale n. 1 del 2014 ad opera della legge regionale 9 agosto 2016, n. 22 è stato stabilito che "Le vendite di fine stagione relative ai prodotti di carattere stagionale o di moda che sono suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo, sono effettuate nel periodo concordato in sede di Conferenza delle Regioni"

CONSIDERATO che:

- d. la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 24 marzo 2011 ha stabilito di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione individuando le seguenti scadenze: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania e il primo sabato del mese di luglio;
- e. la Giunta regionale della Campania, con delibera 6 dicembre 2011, n. 687, ha recepito la decisione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 marzo 2011;
- f. in occasione della Conferenza del 7 luglio 2016, le Regioni e le Province autonome hanno integrato il precedente documento, concordando che qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì, l'inizio dei saldi debba essere anticipato al sabato;
- g. in coerenza e in continuità con le pregresse disposizioni e prassi della Regione Campania nonché con quanto definito dalla maggioranza delle restanti Regioni italiane in linea con gli orientamenti emersi in sede di Conferenza delle Regioni, la durata delle vendite di fine stagione è di sessanta giorni a decorrere dal giorno in cui esse hanno inizio;

VALUTATO che nella prospettiva della tutela della leale concorrenza e allo scopo di garantire il corretto e regolare funzionamento del mercato si rende opportuno fissare le date iniziali e finali delle vendite di fine stagione per l'anno 2019;

RILEVATO che:

- a. il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincide, per l'anno 2019, con il giorno 5 del mese di gennaio;
- b. il sessantesimo giorno cade il 5 marzo 2019;
- a. il primo sabato del mese di luglio è il giorno 6 luglio 2019;
- c. il sessantesimo giorno cade il 3 settembre 2019;

VISTI:

- la legge regionale n. 1 del 2014 "*Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale*";
- la delibera di Giunta 6 dicembre 2011, n. 687;
- il regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania";
- la D.G.R. n. 10/2016 e ed il DPGR n. 9/2016 con i quali è stato conferito alla dott.ssa Roberta Esposito l'incarico di Direttore Generale della DG 02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli Uffici della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive

DECRETA

Per tutto quanto in narrativa richiamato:

1. le vendite di fine stagione invernali avranno inizio il giorno 5 gennaio 2019 e il termine finale di durata delle medesime scadrà il 5 marzo 2019 (compreso);
 1. le vendite di fine stagione estive avranno inizio il giorno 6 luglio 2019 e il termine finale di durata delle medesime scadrà il 3 settembre 2019 (compreso);
 2. di trasmettere il presente provvedimento
- all'Assessore alle Attività Produttive
 - agli Uffici del Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione.

Roberta Esposito